

4120

23/04/2007

Identificativo Atto n. 170

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE, PREVENZIONE E POLIZIA LOCALE

DICHIARAZIONE PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER EVENTI ATMOSFERICI TEMPORALESCHI "STAGIONE TEMPORALESCA 2007" SUL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA E PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI (ATTUAZIONE D.G.R. N.11670 DEL 20.12.2002)

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la Legge 22 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni, di istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile, che all'art.12 stabilisce compiti e responsabilità in capo alle Regioni, tra cui l'attività volta alla prevenzione dei rischi;

VISTA la L.R. 22 maggio 2004 n. 16 "*Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile*", in particolare l'art. 4 con le funzioni in capo alla Regione;

VISTA la L.R. 22 maggio 2004, n. 16, che, al comma 1 dell'art.4 individua la Regione quale Ente coordinatore dell'organizzazione e dell'esecuzione delle attività di protezione civile a livello regionale, e in particolar modo della partecipazione al soccorso e al superamento dell'emergenza;

VISTA la L.R. 22 maggio 2004, n. 16, che al comma 2 dell'art.4, lett.b) assegna alla Regione "*la definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art. 2, lettera b), della legge 225/1992*";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (G.U. 11 marzo 2004, n.59) avente titolo "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*";

VISTA la D.G.R 24 marzo 2005, n. 21205 "*Direttiva regionale per l'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali*" emanata in prima applicazione della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 e della summenzionata L.R. 16/2004;

VISTA la D.G.R. n. 11670 del 20 dicembre 2002 "*Direttiva Temporalis, per la prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della L.R. 1/2000, art. 3, comma 136, lettera i)*", e in particolare l'allegato A alla stessa deliberazione, recante le "Procedure Operative";

VISTA la L.R. 16 maggio 2004 n. 16, che all'art. 11 comma 1 lett.e) abroga l'art.3 commi 136 e 137 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1;

RITENUTO che i contenuti dell'art.3 comma 136 lett.i) della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1, ora abrogato, siano esattamente ripresi dall'art. 4 comma 2 lett. b) della L.R. 16 maggio 2004 n. 16, e quindi la citata d.g.r. n. 11670 del 20 dicembre 2002 si debba considerare vigente anche per effetto della ininterrotta permanenza della norma su cui la stessa deliberazione è fondata;

RITENUTO che per dare compiuta attuazione alle prescrizioni della d.g.r. n. 11670/2002 debbano essere meglio individuate le procedure da seguirsi da parte di Prefetture ed Enti locali in un periodo determinato;

VISTA la D.G.R. 27 giugno 2005 n. 207 con la quale, fra l'altro, è stato affidato all'ing. Alberto Biancardi l'incarico di Dirigente della UO Protezione Civile della DG Polizia locale, Prevenzione e Protezione civile;

D E C R E T A

- 1) di dichiarare che, a partire dal 1 maggio e fino al 30 settembre 2007, salvo proroga, si individua il periodo di massima pericolosità per gli eventi atmosferici temporaleschi "STAGIONE TEMPORALESCA 2007", sul territorio della Regione Lombardia, in conformità alla deliberazione Giunta Regionale n. 11670 del 20.12.2002, recante l'approvazione della "Direttiva Temporali";
- 2) di dare atto pertanto che, nel periodo sopra indicato, trovano applicazione le indicazioni procedurali e di comportamento descritte nell'allegato A alla citata d.g.r. n. 11670 del 20.12.2002, con particolare riguardo alle seguenti norme di precauzione da adottarsi in ambito comunale e delle quali le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le Autorità Comunali e le Autorità locali di Pubblica Sicurezza sono tenute a garantire il rispetto:
 - a) verifica – da parte delle Prefetture-Ufficio Territoriale del Governo (UTG) – sul Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale (ex Tabella Meteo-pluviometrica) quotidianamente emesso dall'ARPA-Servizio Meteorologico Regionale (SMR), inviato via fax agli UTG e visualizzabile, tramite credenziali di accesso, sul sito Internet dell'UO Protezione Civile della Regione Lombardia (www.protezionecivile.regione.lombardia.it), oltre che sul sito di ARPA - SMR (www.arpalombardia.it/meteo), della presenza del codice C nella colonna relativa ai temporali indicante, per il giorno successivo (e, il sabato, anche per il lunedì seguente) la previsione di un'alta probabilità di accadimento di fenomeni temporaleschi;
 - b) in caso affermativo, cioè di indicazione di *codice C*, l'UTG è tenuto a darne immediata comunicazione ai soli Comuni in cui siano perimetrare o conosciute aree ad elevato rischio idrogeologico (tipicamente classificate "R4" dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico – PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, ovvero indicate come tali nel vigente Piano di Emergenza Comunale), ovvero in cui si siano verificati in passato eventi calamitosi significativi per estensione o gravità, legati ad alluvioni improvvise (c.d. "flash flood"), a trombe d'aria o a fulminazioni; si può ritenere equivalente la trasmissione, da parte dell'UTG, dello stesso Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale limitatamente ai Comuni compresi nell'area omogenea in cui ricada la previsione del codice C;
 - c) gli Uffici Territoriali del Governo interessati non devono considerare la presente procedura come equivalente al "Preallarme per rischio idrogeologico e idraulico" che verrà emesso solo in presenza di condizioni diffusamente perturbate, ma differenziando l'avviso ai Comuni come sopra specificato e in relazione ai contenuti peculiari della "Direttiva Temporali" regionale;
 - d) nel caso di indicazione di *codice C di cui al precedente punto b)*, il Comune è tenuto all'attivazione, in modo graduale e comunque verificandone momento

per momento l'effettiva necessità, del Piano di Emergenza comunale, limitatamente al controllo delle aree a rischio e alla sorveglianza (da parte della Polizia locale ovvero di squadre di volontari di protezione civile se presenti) dei punti critici sul territorio comunale (conoidi, conche, avvallamenti, pendii, torrenti e corsi d'acqua minori, guadi, ponti, zone soggette a frane e colate di detrito), in modo da consentire l'eventuale interdizione alla circolazione delle strade interessate, l'allertamento della popolazione, residente e non residente, e la verifica dell'eventuale coinvolgimento della stessa in situazioni di pericolo;

- e) sempre con l'inizio del periodo di massima pericolosità indicato al precedente punto 1, i Sindaci dovranno notificare procedure di evacuazione rapida a tutti i campeggi collocati in aree a rischio idrogeologico, individuati ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R. n. 7 del 13 aprile 2001, e dovranno informare la popolazione e le Autorità di Pubblica sicurezza dell'obbligo che i campeggiatori temporanei hanno di segnalare la loro presenza alle Autorità locali, anche ai sensi della L.R. n. 7 del 13 aprile 2001: ciò vale anche per chi effettua gite scolastiche con permanenza all'aperto, campi scout e simili, se effettuati in zone potenzialmente a rischio, quali ad esempio gli alvei dei fiumi o torrenti, anche se in secca; si richiama a tal proposito l'obbligo di assicurazione di cui all'art.14 comma 3 della citata L.R. n. 7 del 13 aprile 2001;
- f) sempre nel periodo di massima pericolosità, indicato al precedente punto 1, i Sindaci dovranno prestare particolare attenzione (secondo quanto previsto dal Piano di emergenza comunale, se presente, ovvero a ragion veduta) in caso di manifestazioni pubbliche o di massa (concerti, sagre, manifestazioni sportive, o di altro genere) previste in luoghi aperti o in aree a rischio, al fine di ridurre gli effetti di fenomeni improvvisi e/o di grossa entità (es. alluvioni improvvise, trombe d'aria, fulmini);

3) di raccomandare in generale ai Sindaci:

- a) di individuare, qualora ciò non sia già stato fatto in ambito di Piano di Emergenza comunale, le aree a rischio di allagamenti improvvisi, o di fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione (per esempio, colate di detrito o piene torrentizie), su cui attivare un qualunque sistema di sorveglianza ovvero un sistema di monitoraggio automatico;
- b) di effettuare un'adeguata attività di comunicazione alla popolazione, residente e non residente, sull'ubicazione delle aree a rischio individuate nonché sulle procedure ed i comportamenti da tenere in caso di eventi atmosferici temporaleschi.

4) di disporre la pubblicazione urgente del presente atto sul B.U.R.L.

IL DIRIGENTE
Ing. Alberto Biancardi